

SINDACATO AVVOCATI PESCARA

Statuto

Art. 1 -DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'associazione privata denominata "Sindacato degli Avvocati di Pescara".
2. Il Sindacato aderisce, come sezione territoriale, all'Associazione Nazionale Forense, con sede in Roma, organizzazione autonoma e indipendente da qualsiasi movimento o partito politico od altra organizzazione sociale.
3. Il Sindacato ha sede in Pescara, presso il Palazzo di Giustizia. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite, o soppresse, sezioni dell'associazione in altre località, sedi di uffici giudiziari.

Art. 2 -INDIPENDENZA IDEOLOGICA

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e svolge la propria attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico.
2. Essa può far parte solo di organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o religioso.

Art. 3 - SCOPI

1. Il Sindacato rappresenta gli interessi dei propri iscritti e, più in generale, rappresenta e tutela gli interessi morali ed economici dell'intera categoria degli avvocati e praticanti avvocati.
2. Il Sindacato ha per scopi:
 - a. favorire e rafforzare la solidarietà professionale e la coscienza associativa degli avvocati per una più efficace tutela dei loro interessi, quali lavoratori intellettuali autonomi;
 - b. svolgere funzioni di tutela sindacale degli iscritti e, indirettamente, di tutti gli avvocati e praticanti avvocati;
 - c. tutelare gli interessi morali ed economici e le condizioni di lavoro degli avvocati, nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione forense, a tal fine promuovendo ed organizzando attività e servizi a favore degli iscritti e, in genere, a favore degli esercenti la professione forense;
 - d. svolgere attività di informazione ed assistenza in favore dei professionisti forensi, anche nei loro rapporti con gli enti gestori della previdenza e dell'assistenza;
 - e. impegnarsi nell'individuazione degli interessi e degli obiettivi comuni alle libere professioni intellettuali, cooperando per la loro tutela con tutti i soggetti rappresentativi preposti;
 - f. portare il contributo della avvocatura, promuovendo ogni utile ed opportuna iniziativa, per il miglior funzionamento del servizio della giustizia in sede locale;
 - g. svolgere opera di sensibilizzazione per il riconoscimento del ruolo e della funzione sociale dell'avvocato quale difensore dei valori di libertà e dei diritti dei cittadini;
 - h. svolgere la propria attività in armonia con le linee di sviluppo della collettività europea, in rapporto collaborativo con le altre associazioni forensi e partecipando ad organismi internazionali.
 - i. operare per l'affermazione del diritto inviolabile di azione e di difesa quale contenuto essenziale della libertà dei cittadini e presupposto fondamentale per lo sviluppo democratico del paese nel rispetto dei principi e delle norme costituzionali, attuando ogni iniziativa diretta ad eliminare gli ostacoli che impediscono o rendono difficile il diritto di azione e di difesa, anche realizzando forme di patronato difensivo a tutela dei più deboli
 - j. promuovere e favorire la formazione e l'aggiornamento professionale organizzando incontri e seminari, istituendo biblioteche e videoteche a disposizione degli associati, editando pubblicazioni, anche informatiche, notiziari e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione delle finalità statutarie;
 - k. partecipare ad Enti, Associazioni e Fondazioni che svolgano attività ed abbiano scopi analoghi ai propri, promovendone anche la costituzione;
 - l. curare in sede locale la concreta attuazione delle iniziative della Associazione Nazionale Forense

ART. 4 - I SOCI

1. Possono far parte del Sindacato gli avvocati e i praticanti avvocati che siano iscritti negli albi e registri tenuti dal Consiglio dell'Ordine Forense di Pescara, salvo che nella stessa sede esista un sindacato forense - aderente alla stessa organizzazione nazionale- regolarmente costituito ed operante.
2. L'iscrizione al Sindacato determina anche l'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense.
3. Gli iscritti cancellati dall'albo o registro a loro domanda, possono conservare l'associazione al sindacato.
4. L'iscrizione al Sindacato può essere negata a chi, pur iscritto nell'albo, non eserciti la professione con carattere di effettività e continuità, nonché a chi sia stato colpito da sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento o dalla censura, ovvero a colui nei confronti del quale sussistano altri gravi motivi.
5. La qualità di socio si acquista a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, per radiazione o cancellazione disciplinare dall'albo ovvero per esclusione determinata da gravi motivi o morosità.
6. Tutti i soci, eccettuati quelli iscritti da meno di un anno e quelli non in regola col pagamento della quota, hanno uguale diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, con uguale elettorato attivo e passivo.

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'iscrizione dei soci, nonché l'esclusione per gravi motivi o per morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Provvisori mediante atto diretto al Presidente del Sindacato.
2. L'iscrizione è valida per l'anno solare in corso e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo formale recesso da comunicare al Sindacato prima dello scadere dell'anno stesso.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

1. Gli iscritti al Sindacato sono tenuti:
 - a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi associativi;
 - b) a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
 - c) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo statuto ed alla collaborazione con gli organi direttivi per la realizzazione di tali linee;
 - d) al pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Associazione Nazionale Forense nei termini e nell'ammontare stabiliti dal Consiglio Nazionale di questa;
 - e) al pagamento, insieme a quella dovuta all'Associazione Nazionale Forense, della quota annuale associativa al Sindacato, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - e) a consentire, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati nell'archivio informativo dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari del Sindacato e delle organizzazioni alle quali questo aderisce.
2. Solo i soci in regola con il pagamento della quota hanno facoltà di votare negli organi sociali e sono eleggibili alle cariche sociali.
3. Per essere eleggibile alle cariche sociali il socio deve essere iscritto da almeno un anno, oltre quello in corso.
4. Il socio riceve una tessera annuale personale d'iscrizione che è titolo per l'esercizio di tutti i diritti e facoltà spettanti al socio stesso.

ART. 7 - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi del Sindacato sono:

- a) Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario;
- d) il Collegio dei Revisori;

e) il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Sindacato. E' costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante manifesti da affiggere, almeno sette giorni prima, salvo i casi di urgenza, negli appositi spazi del Palazzo di Giustizia e degli Uffici Giudiziari del Circondario, con l'indicazione dell'ordine nel giorno nonché la data e l'ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo degli iscritti né faccia richiesta formulando l'ordine del giorno.
3. Nei casi di convocazione di urgenza l'ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie né provvedimenti di natura finanziaria.
4. L'assemblea è presieduta dal Segretario del Sindacato o, in sua assenza, dal V. Segretario o dal più anziano di iscrizione all'Albo dei Consiglieri presenti. Funge da Segretario un componente del Consiglio Direttivo o un iscritto nominato dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) determina le linee generali dell'attività del Sindacato;
- b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probi Viri;
- c) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) nomina i delegati del Sindacato ai congressi dell'Associazione Nazionale Forense, nonché i consiglieri nazionali di questa;
- f) approva e modifica lo statuto, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione e ne nomina uno o più liquidatori, con la maggioranza qualificata stabilita dal presente statuto;
- h) delibera su ogni altro oggetto posto all'ordine del giorno.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, con avviso affisso almeno sette giorni prima, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli iscritti.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea, salvo che sia diversamente stabilito, delibera a maggioranza dei presenti e votanti computati tra questi anche gli astenuti.
2. Le votazioni sono effettuate in modo palese, salvo che per motivi di opportunità ovvero perché richiesto da un terzo dei presenti, il presidente dell'adunanza ordina la votazione per schede segrete.
3. Le elezioni dei componenti degli organi sociali, salvo il caso di acclamazione, sono effettuate sempre con schede segrete.
4. A ciascun socio spetta un solo voto e non sono ammesse deleghe.
5. Delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto, a cura di un segretario designato dal presidente o di un notaio, il relativo verbale che può essere consultato da ciascun socio.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo politico ed esecutivo del Sindacato. Esso è composto da un minimo di 9 componenti ad un massimo di 15, eletti dall'Assemblea e resta in carica per due anni.
2. Le candidature alla carica di consigliere devono essere presentate nella sede del Sindacato almeno tre giorni prima delle elezioni; i nomi dei candidati devono essere proposti per iscritto da almeno quindici soci presentatori firmatari e sono riuniti in un'unica lista in ordine alfabetico a cura del Consiglio Direttivo.
3. Ne è membro di diritto, con voto consultivo, il Segretario uscente.
4. Possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i soci che ricoprono cariche negli organi centrali rappresentativi dell'avvocatura e i soci che siano stati eletti in un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o nel Comitato dei delegati alla Cassa nazionale di Previdenza o in altri organismi istituzionali della categoria.
5. Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei candidati da eleggere ; sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità nel numero di voti è eletto il candidato più anziano di età.
6. Sono nulle le schede votate in modo palese o riconoscibile, e le schede che contengano voti in eccedenza rispetto al numero dei voti consentiti.

ART. 13 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. IL Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, persegue gli scopi del Sindacato, delibera o ratifica le iniziative di rilevanza esterna, da direttive al Segretario Dirigente, amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio annuale.
2. Il bilancio è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, perché stenda la sua relazione, almeno dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo per approvarlo, ed è depositato presso la sede del Sindacato almeno tre giorni prima della detta Assemblea perché i soci possano prenderne visione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
3. Il Consiglio:
 - a) elegge nel proprio ambito il Segretario, due Vicesegretari, il Tesoriere;
 - b) elegge e designa i rappresentanti del Sindacato ad assemblee, convegni, conferenze e ad ogni altra assiste in sede regionale o nazionale, eccettuati i delegati al congresso dell'Associazione Nazionale Forense e i componenti del Consiglio Nazionale di questa;
 - c) assegna ad alcuno dei propri membri incarichi particolari in relazione al programma di attività;
 - d) può delegare di volta in volta, sotto la propria responsabilità, a soci o gruppi di soci che non rivestono cariche l'adempimento di specifici compiti;
 - e) determina la quota associativa annuale;
 - f) convoca l'assemblea degli iscritti.

Al Consiglio Direttivo competono inoltre le seguenti funzioni:

- nominare il Direttore/i delle pubblicazioni sindacali registrate;
- pronunciarsi sulle domande di ammissione e di recesso;
- deliberare l'espulsione dei soci;
- affidare specifici incarichi ai suoi componenti;
- istituire Commissioni di lavoro per l'approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l'organizzazione di manifestazioni, dibattiti, convegni etc.
- deliberare l'adesione in qualsiasi forma ad organismi nazionali forensi, senza bisogno di modificazione dello statuto, al pari dell'Assemblea.

ART. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione, anche telefonica, del Segretario o su iniziativa di almeno tre dei suoi membri.
2. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore salvo i casi di effettiva urgenza.
3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Segretario e ai vicesegretari, e delibera a maggioranza dei presenti.
4. E' facoltà del Segretario invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, nel periodo di un anno, a sei riunioni anche non consecutive, oppure a tre riunioni consecutive.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'associazione, anche in giudizio; ne è il responsabile politico ed organizzativo; ne promuove l'attività, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; compie, coadiuvato dall'Ufficio di segreteria, tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari.
2. Egli ha potere di firma presso uffici pubblici, banche, poste, ferrovie, e simili;
3. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso; l'elezione del Segretario e dell'Uff. di segreteria avviene a scrutinio segreto; in caso di più candidati, qualora nessuno di essi ottenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, si procede al ballottaggio fra i due che hanno riportato più voti.
4. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Consigliere dell'Ordine e con l'appartenenza a qualunque altra associazione forense che abbia scopi incompatibili, anche solo di fatto, con quelli del Sindacato.
5. In caso di assenza, di impedimento o di omissione, è sostituito dal V. Segretario con poteri vicari.
6. Il Segretario nomina gli addetti stampa per la redazione e trasmissione di comunicati ai giornali locali, nazionali ed internazionali sulle iniziative del Sindacato.

ART. 16 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria del Sindacato; custodisce la cassa, i titoli ed i valori; predispone gli schemi di bilancio e provvede a tutti gli adempimenti fiscali.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso è l'organo di garanzia contabile del Sindacato e dura in carica due anni.
2. Il Collegio nel suo seno elegge il Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano per iscrizione all'albo.
3. Il Collegio, o anche ciascuno dei suoi membri, controlla le entrate e le uscite, ed ispeziona le scritture contabili. Qualora vengano ravvisate irregolarità sarà inviata relazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti di rispettiva competenza.
4. E' compito del Collegio dei Revisori esaminare i bilanci trasmessi dal Consiglio Direttivo e redigere la relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

ART. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso è organo di garanzia morale e disciplinare del Sindacato e dura in carica due anni,
2. Al Collegio è affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sulla esatta interpretazione dello stesso. Spetta al collegio dirimere i conflitti tra gli iscritti e tra questi e gli organi e di proporre al Consiglio Direttivo gli opportuni provvedimenti anche di carattere disciplinare.
3. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente; in mancanza presiede il componente più anziano di età.

ART. 19 - GRUPPI DI INIZIATIVA

1. Gruppi di almeno cinque iscritti hanno facoltà di porre allo studio ed elaborare proposte di soluzioni per singoli problemi inerenti all'attività del Sindacato.
2. Le proposte sono presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che, entro sessanta giorni, deve esaminarli ed eventualmente discuterli con i presentatori per decidere se darvi attuazione.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea, appositamente convocata, a maggioranza dei due terzi più uno dei soci aventi diritto di voto.
2. La delibera di scioglimento deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con tutti i poteri di gestione e di disposizione;
4. Sono salvi i casi nei quali lo scioglimento può essere disposto dall'autorità giudiziaria, in conformità alla legge.
5. In ogni caso, i beni dell'associazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti, in conformità del presente statuto e delle leggi che disciplinano gli enti non commerciali, ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità.

ART. 21 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Segretario, da tre componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli iscritti.
2. La proposta di modifiche deve essere formulata per iscritto e preventivamente comunicata al Consiglio Direttivo.
3. Le modifiche sono approvate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

POSTILLA

All'art. n. 8 si intende aggiunto, dopo il primo paragrafo, il periodo che segue: "Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi".